

Idoneità ad instaurare un possesso "ad usucapionem" – Cass. n. 29594/2021

Possesso - effetti - usucapione - Contratto ad effetti obbligatori - "Traditio" - Idoneità ad instaurare un possesso "ad usucapionem" - Esclusione - Conseguenze - "Interversio possessionis" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021 (Rv. 662568 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1141, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1376

Corte

Cassazione

29594

2021